

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4926 del 11/09/2024
Oggetto	Proc. MO11T0027. Baklagis Loukas e Baraldi Paola. Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico nel Torrente Nizzola in comune di Modena.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5100 del 10/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Rinnovo di concessione per occupazione di area del demanio idrico con manufatto di scarico nel Torrente Nizzola in comune di Modena.

Proc. Cod. MO11T0027

Richiedente: Baklagis Loukas e Baraldi Paola

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n. 5730 del 03/05/2012 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini deli Affluenti del Po ha rilasciato a Baklagis Loukas (C.F. BKLLKS48A26Z115P) e Baraldi Paola (C.F.BRLPLA55C43D711R) la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Nizzola con manufatto di scarico, identificabile catastalmente al foglio 266 fronte mappale 132 del comune di Modena;

PRESO ATTO della nota prot. PG/2024/69691 del 15/04/2024 con la quale Baklagis Loukas (C.F. BKLLKS48A26Z115P) e Baraldi Paola (C.F.BRLPLA55C43D711R) hanno presentato domanda di rinnovo della sopra citata concessione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 237 del 17/07/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena (Nulla osta idraulico assunto al prot. PG/2024/138995 del 30/07/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2024;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 154,40;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 5730/2012 in € 130,00 e versato dai richiedenti in data 17/04/2012;
- di quantificare in € 120,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- in data 12/04/2024 l'importo di relativo alle spese di istruttoria;
- in data 21/03/2024 € 154,40 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024;
- in data 02/09/2024 € 120,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare a Baklagis Loukas (C.F. BKLLKS48A26Z115P) e Baraldi Paola (C.F.BRLPLA55C43D711R), fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto da normative di competenza Comunale in merito, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio

idrico di pertinenza del Torrente Nizzola con manufatto di scarico, identificabile catastalmente al foglio 266 fronte mappale 132 del comune di Modena, codice pratica MO11T0027;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 04/09/2024 (PG/2024/162025 del 09/09/2024);
4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 154,40;
5. di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 5730/2012 in € 130,00 e versato dai richiedenti in data 17/04/2012;
7. di quantificare in € 120,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;
8. di dare atto che i richiedenti hanno versato:
9. in data 12/04/2024 l'importo di relativo alle spese di istruttoria;
10. in data 21/03/2024 € 154,40 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024;
11. in data 02/09/2024 € 120,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
12. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

16. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da **Baklagis Loukas** (C.F. BKLLKS48A26Z115P) e **Baraldi Paola** (C.F.BRLPLA55C43D711R) - cod. pratica **MO11T0027**.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

Rinnovo della concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Nizzola con manufatto di scarico acque reflue domestiche e meteoriche (costituito da tubazione in PVC DN 300 mm), identificata catastalmente al foglio 266 fronte mappale 132 del Comune di Modena (MO).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2024 è fissato pari a 154,40 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

4. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2035**.

5. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

6. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

7. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno

impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO11T0027;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario

è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2024/138995 del 30/07/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Modena:

- 1. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del torrente Nizzola per cause da imputarsi all'opera di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;*
- 2. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di scarico del torrente Nizzola in corrispondenza dello stesso, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all'opera a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;*
- 3. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione del manufatto, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione della stessa da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico*

per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità dello scarico stesso ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;

- 4. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;*
- 5. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;*
- 6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;*
- 7. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;*
- 8. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;*
- 9. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'opera in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo*


- al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere l'opera posata ad impedimento della realizzazione suddetta;*
- 10. l'occupazione delle aree concesse con il manufatto di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;*
- 11. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.*

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione

(PG/2024/162025 del 09/09/2024)

IL DIRIGENTE DELL'UT
SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
MODENA (USTPC-MO)

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Centro

- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli – sede di Modena:
aomo@cert.arpa.emr.it
- Responsabile Unità Polo specialistico Demanio idrico Suoli - c/o Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara: aofe@cert.arpa.emr.it

e p.c. **Comune di Modena**

Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici – Ufficio Impatto Ambientale

ambiente@cert.comune.modena.it

OGGETTO: R.D. 523/1904, L.R. 7/2004, L.R. 13/2015. Rif. MO11T0027 – RICHIEDENTE: BARALDI PAOLA E BAKLAGIS LOUKAS – RICHIESTA DI NULLA OSTA PER RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE NIZZOLA CON MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI MODENA. RILASCIO NULLA OSTA IDRAULICO.

Vista la nota di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, prot. 123010 del 04/07/2024, pervenuta alla scrivente Agenzia ed acquisita agli atti con prot. 44396 del 04/07/2024, con la quale si richiede il nulla osta idraulico relativo all'istanza di rinnovo della concessione presentata dal Sig. Baklagis Loukas e dalla Sig.ra Baraldi Paola per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico di pertinenza del *torrente Nizzola* con manufatti di scarico nel Comune di Modena (MO), rif. MO11T0027;

Vista la documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di nulla osta idraulico sopraccitata, costituita da:

Via Fonteraso, 15 41121 MODENA Tel. 059.248711 Fax. 059.248750
Strada Pomposiana, 325 41123 MARZAGLIA NUOVA (MO) Tel. 059.200200 Fax 059.200240

PEC: stpc.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it
E-mail PEO: stpc.modena@regione.emilia-romagna.it

- Modulo dell'istanza di concessione per occupazione di aree del demanio idrico e relativa Scheda B (Rinnovo di concessione senza modifiche);
- Documentazione fotografica a firma del Geom. Franco Guerzoni;
- Determinazione dell'allora Servizio tecnico dei bacini e degli affluenti del Po n. 5730 del 03/05/2012, avente ad oggetto "MO11T0027 – Comune di Modena – Ditta: Baklagis Loukas e Baraldi Paola – Concessione per la posa di tubazione e la realizzazione di un pozzetto di ispezione nel Torrente Nizzola" proc. MO11T0027, con allegati:
 - "Relazione tecnica sul sistema tecnologico per il trattamento delle acque reflue" a firma dell'Ing. Claudio Gatti;
 - "Tav. 1fo – Dimensionamento impianto di trattamento e smaltimento acque reflue D.G.R. Emilia Romagna n.1053 del 09/06/2003 e s.m." a firma dell'Ing. Claudio Gatti;
 - "Tav. 2fo – Schema di massima, progetto fitodepurazione, particolari sezioni dei componenti dell'impianto" a firma dell'Ing. Claudio Gatti e debitamente vistato dell'allora Responsabile del servizio il Dott. Gianfranco Larini;
 - "Tav. 3fo – Planimetria sit, Comune di Modena sezione/andamento dello scavo" a firma dell'Ing. Claudio Gatti e debitamente vistato dell'allora Responsabile del servizio il Dott. Gianfranco Larini;
 - "CTR" debitamente vistata dell'allora Responsabile del servizio, Dott. Gianfranco Larini;
- Rapporto di sopralluogo e relativo parere favorevole datati 03/11/2011, a firma dell'allora funzionario del Servizio tecnico dei bacini e degli affluenti del Po Dott. Ing. Emilio Montanari, e del Responsabile del servizio Dott. Gianfranco Larini;
- Autorizzazione del Comune di Modena, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, per la realizzazione di uno scarico di acque reflue prodotte dall'insediamento residenziale, sito in Modena, Strada Grande 288 e 288/2, nel torrente Nizzola, a firma dell'allora responsabile dell'unità specialistica impatto Ambientale, Dott.ssa Daniela Campolieti;

Preso visione della documentazione sopra elencata dalla quale si evince che l'istanza riguarda la richiesta di rinnovo di concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del torrente Nizzola con manufatto di scarico a valle di un impianto di fitodepurazione, asservito ad edificio residenziale denominato "Villa Raisini", sito in strada Grande n. 288, località San Donnino del Comune di Modena (MO); il manufatto di scarico presenta una sezione di recapito in PVC DN 300 mm, posta in sinistra idraulica, in posizione sopraelevata rispetto al fondo alveo;

Rilevato che le aree appartenenti al Demanio Idrico di pertinenza del *torrente Nizzola* interessate dall'opera, così come desumibili nelle tavole di progetto sopra richiamate, sono catastalmente ubicate al foglio 266 fronte mappale 132 del Comune di Modena;

Evidenziato che il tratto di torrente Nizzola in cui è ubicato lo scarico oggetto della presente istanza, è stato interessato da recenti interventi di taglio della vegetazione a cura della scrivente Agenzia nell'ambito dell'intervento cod. 17791 denominato "*Intervento di ripristino officiosità idraulica e consolidamento spondale del torrente Nizzola*, nell'ambito del "*PNRR M2C4 2.1b*" in seguito agli "*Eventi meteorologici del 1/10 dicembre 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 - OCDPC 732/2020*"; le cui lavorazioni si sono concluse nel mese di marzo 2024, e che nell'ambito di suddetto intervento non sono state rilevate particolari criticità in corrispondenza della sponda del torrente Nizzola in cui è ubicato il manufatto di scarico oggetto del presente procedimento;

Visto il T.U. – R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L.R. n. 13/2015 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 19 comma 5 che dispone che mediante la scrivente Agenzia la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica per i tratti di competenza; l'Agenzia provvede, con riferimento al demanio, alla gestione dei relativi beni limitatamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente comma, e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse, e in generale opera sul territorio per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e della costa finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, e rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore;

Considerato inoltre che la L.R. n. 13/2015 ha trasferito le funzioni esercitate dagli ex Servizi Tecnici di Bacino in parte alla scrivente Agenzia (in particolare le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza - art. 19 comma 5) ed in parte ad ARPAE (in particolare le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico e risorse idriche - art. 16 comma 2), con operatività del nuovo assetto a decorrere dal 01/05/2016;

Richiamate inoltre, per quanto attiene all'assetto organizzativo della scrivente Agenzia a seguito della sopraccitata L.R. n. 13/2015:

- la D.G.R. n. 622 del 28/04/2016 e s.m.i., con la quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire ed aggiornare l'assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a decorrere dal 01/05/2016, prevedendo, tra le altre, l'istituzione per l'ambito di Modena del "Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza", fino al 31/12/2020;
- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 recante "*Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*", con la quale è stata disposta, in particolare, l'istituzione a decorrere dal 01/01/2021 del "Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Modena", fino al 31/03/2022;

- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 999 del 31/03/2021 e s.m.i. (D.D. n. 1142/2021 e n. 4711/2021), con le quali sono state approvate le declaratorie estese dei Servizi dell'Agenzia e la delimitazione dell'area di competenza dei Servizi territoriali;
- la D.G.R. n. 324 del 07/03/2022 recante "*Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" e la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 recante "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*", con le quali la Regione Emilia-Romagna ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie, a decorrere dal 01/04/2022 articolato in Settori ed Aree dirigenziali/Uffici Territoriali come rappresentato nell'Allegato A della D.G.R. n. 325/2022;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1049 del 25/03/2022 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo e a decorrere dal 01/04/2022, ha istituito le Aree di lavoro dirigenziali e gli Uffici Territoriali dell'Agenzia, ed in particolare lo scrivente "Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena (USTPC-MO)" nell'ambito del "Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia", definendone le declaratorie;

Considerato che in fase di rinnovo, la scrivente Agenzia è chiamata ad esprimersi in ordine alla sussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 7/2004;

Ritenuto che il manufatto di scarico esistente sia compatibile con il buon regime idraulico del *torrente Nizzola* e non ne pregiudichi l'officiosità idraulica, nel rispetto delle prescrizioni di seguito impartite;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente, il

NULLA OSTA IDRAULICO

al rinnovo della concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del *torrente Nizzola*, identificata catastalmente al foglio 266 fronte mappale 132 del Comune di Modena (MO), mediante mantenimento del manufatto di scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche afferenti all'insediamento residenziale, sito in Modena, Strada Grande 288 e 288/2, costituito da tubazione in PVC DN 300 mm, in conformità agli elaborati progettuali presentati ed in subordine all'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:

1. qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti spondali e/o franamenti nell'alveo del *torrente Nizzola* per cause da imputarsi all'opera di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Richiedente;

2. il Richiedente è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di scarico del *torrente Nizzola* in corrispondenza dello stesso, al fine di garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua ed il mantenimento dello stesso in condizioni di efficienza, comunicando allo scrivente UT ogni attività che preveda l'accesso in alveo con almeno 8 giorni di anticipo, ed è obbligato ad apportare all'opera a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
3. i lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione del manufatto, nonché la manutenzione della sponda e la realizzazione di eventuali opere a protezione della stessa da fenomeni erosivi in corrispondenza dello scarico per un congruo tratto a monte e a valle, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale necessaria a garantire l'ispezionabilità dello scarico stesso ed il corretto deflusso delle acque recapitate nel corpo idrico, debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente;
4. le suddette attività di gestione della vegetazione comprendono le operazioni di sfalcio e manutenzione della vegetazione ripariale attraverso rimozione e raccolta rami secchi, in deperimento e senza valore commerciale, che possano rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed un pregiudizio al regolare deflusso delle acque; dovrà essere garantito anche l'allontanamento della ramaglia e dei resti della lavorazione legnosa, che dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti;
5. è vietata l'occupazione dell'area demaniale con manufatti o quant'altro non espressamente previsto nella domanda di concessione senza preventiva autorizzazione dello scrivente UT;
6. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alle opere concesse, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
7. le opere di cui trattasi non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
8. gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica, nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti alle stesse, sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente;
9. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e l'opera in oggetto costituisse impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed onere l'opera posata ad impedimento della realizzazione suddetta;

10. l'occupazione delle aree concesse con il manufatto di scarico potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
11. in caso di rinuncia alla concessione e comunque entro il termine di scadenza della concessione qualora il Richiedente non intenda procedere alla richiesta di rinnovo della stessa, dovrà essere consegnata allo scrivente UT apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa che il presente nulla osta non costituisce in alcun modo titolo risarcitorio per eventuali danni che dovessero essere causati dalle variazioni del regime idrologico del corso d'acqua alle opere assentite nell'ambito del presente procedimento.

Si precisa inoltre che rimane di competenza di ARPAE la puntuale verifica della regolarità degli atti di concessione in relazione all'occupazione delle aree demaniali in prossimità di quelle oggetto del presente procedimento, così come la valutazione di eventuali interferenze con occupazioni di aree demaniali in essere legittimate da atti concessori.

Il presente nulla osta viene trasmesso per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza al Comune di Modena.

Si informa inoltre che con determinazione n. 2388 del 04/08/2023 del Direttore di Agenzia "Conferimento incarico di dirigente di area di progetto ed interim nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001", è stato conferito alla sottoscritta dott.ssa Francesca Lugli, l'incarico di Dirigente dell'Area di progetto "Coordinamento tecnico interventi urgenti idraulici di competenza sui territori colpiti dagli eventi alluvionali", presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'incarico ad interim di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena, presso l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, prorogato con determinazione del Direttore di Agenzia n. 1255 del 23/04/2024.

Si informa altresì, che la sottoscritta Ing. Francesca Lugli, in qualità di Responsabile del procedimento inerente al rilascio di pareri e autorizzazioni/nulla osta idraulici, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile ad interim
Ing. Francesca Lugli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.